

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 31-1-2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C/ Maiolica Carmen. Costituzione in giudizio .

L'anno duemilatredecim e questo giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 17,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME		FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele	Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe	Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo	Assessore			
MARINO Raffaele	Assessore			
MISSO Saverio	Assessore			X
SAGLIOCCO Andrea	Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Noemi Spagna Musso

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Sig.ra Maiolica Carmen, nata a Caserta il 08.09.1973 e residente in Trentola Ducenta in via Messico n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Romaniello, ha presentato ricorso presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n. 65 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ordinato ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà, pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 30.01.2013 prot. 1180;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. Somma Giuseppe, con studio in Aversa, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese;

Vista la seguente normativa:

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio avanti al T.A.R. Campania, Napoli;
3. Di dare mandato all'Avv. Somma Giuseppe, con studio in Aversa di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al T.A.R. Campania, Napoli;
4. Di stabilire l'onorario di € 1.500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
6. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Sig.ra Maiolica Carmen, nata a Caserta il 08.09.1973 e residente in Trentola Ducenta in via Messico n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Romaniello, ha presentato ricorso presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n. 65 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ordinato ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà, pervenuto al protocollo generale di questo Comune in data 30.01.2013 prot. 1180;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi per la difesa degli interessi dell'Ente procedendo alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore degli interessi dell'Ente avverso il ricorso, sopra menzionato, ;

Stabilire per tale scopo la somma di € 1500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

30 GEN 2013

PROT. N. 1180

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
- NAPOLI -

Ricorre la Sig.ra Carmen Maiolica nata a Caserta il 08.09.73 (CF. MLC CMN 73P48 B963S), residente in Via Messico n.3, Trentola Ducenta (CE), rappresentata e difesa, giusta procura a margine, dall'Avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K - tel. e fax n. 081 344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it), con il quale elettivamente domicilia in Piazza Municipio, presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli, per l'annullamento dell'ordinanza n.65 del 28.11.2012, con la quale il Comune di Trentola Ducenta ha ordinato ad un terzo soggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi dell'unità immobiliare di sua proprietà.

FATTO

La cooperativa PRO.GE.CO. chiedeva ed otteneva dal Comune di Trentola Ducenta il Permesso di costruire n. 137 04.10.2004 per la realizzazione di un manufatto ad uso residenziale sull'area identificata al C.T. fg.6 p.la 1623.

In data 15.01.2005 veniva inoltrata richiesta di Progetto di variante al Permesso a Costruire n.137/2004 consistente in un deposito interrato, senza aumenti di superficie e di volumi già concessi, poi approvato con il Permesso di costruire in sanatoria n. 80/05.

Successivamente, in ottemperanza alla propria delibera resa il 20.12.2005 la società cooperativa PRO.GE.CO. procedeva alla assegnazione delle unità immobiliari ai singoli membri ed alla ricorrente fu assegnata, tra l'altro, la proprietà del piano sottotetto.

Terminata l'attività della cooperativa in data 21.12.10 l'assemblea deliberava lo scioglimento della stessa ed in data 06.12.11, cessava la propria attività venendo poi definitivamente cancellata dal registro delle imprese in data 06.01.12.

Del tutto casualmente la ricorrente apprendeva che in data 28.11.12 il Comune di Trentola Ducenta notificava alla società cooperativa PRO.GE.CO. l'ordinanza n. 65

Avv. Michele Romaniello
Informato ai sensi dell'art.4, comma 3 del d.lgs.n.28/10 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e ai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, la delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizioni ed in ogni grado. All'uopo le conferisco ogni più ampio potere di legge ivi compreso quello di accettare o derogare giurisdizione e competenza, proporre impugnazione e ricorsi, definire e riferire giuramenti, transigere e condilare, rinunciare agli atti e all'azione ed accettare analoghe rinunzie, chiamare terzi in causa, proporre impugnazione, eleggere domicili, nominare e sostituire a sé o revocare altri procuratori. Eleggo domicilio con lei in Piazza Municipio, presso la segreteria del T.A.R. Campania, Napoli. Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo atto altresì che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

f.to *Giulio Corvino*
di *è autentica nell'originale*
Avv. *Michele Romaniello*

*Me accertato
forma ai
delega al
Avv. *Leopoldo*
- Via *Corvino*
30/1/2013
*g**

con la quale, assumendo la realizzazione di opere in difformità dal Permesso di Costruire in sanatoria n.80/05, intimava il ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento impugnato, gravemente lesivo della posizione giuridica del ricorrente, è illegittimo e va pertanto, annullato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.380/01 - ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA -

Il soggetto cui è rivolto il provvedimento impugnato non esiste più essendo stato sciolto in data 21.12.10, in data 06.12.11 ha cessato la propria attività ed è stato definitivamente cancellato dal registro delle imprese in data 06.01.12.

Pertanto, in disparte l'estraneità al merito del provvedimento, come in seguito si chiarirà, il provvedimento è ineseguibile dal ricorrente che neanche riveste più la qualifica di legale rappresentante della società.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07.08.90 N.241 - MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO -

Il provvedimento riferendosi a fatti piuttosto risalenti nel tempo, a circa 8 anni prima, e seguendo una serie di atti dal contenuto diametralmente opposto andava preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Val bene sul punto precisare che chi scrive non ignora il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla non necessità della comunicazione di avvio del procedimento nell'attività repressiva di opere edilizie trattandosi di atto dovuto e vincolato, ma è altresì vero che solo con la comunicazione di avvio e la possibilità di partecipare al procedimento la ricorrente avrebbe potuto apportare le dovute delucidazioni per rendere più obiettiva e giusta l'istruttoria.

Infatti, in vicende analoghe, è stato chiarito che la suddetta comunicazione è necessaria tutte le volte in cui il confronto procedimentale col destinatario del provvedimento possa rivelarsi utile o necessario ai fini della esatta determinazione della consistenza



dell'abuso di cui viene intimata la demolizione; esigenza che connota il caso nel quale una preventiva comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito alle parti di confrontarsi sulla determinazione delle parti realmente illegittime della costruzione, ed avrebbe quindi contribuito alla redazione di una ordinanza di demolizione analitica e definita nei suoi esatti contenuti (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. I, 12 aprile 2012, n. 982).

III. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 07/08/90, N.241 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –

Ancora, in disparte l'inesistenza dei presupposti di merito, il provvedimento impugnato andava altresì supportato da idonea motivazione, libera da formule di stile che si apprestano ad essere utilizzate in qualsiasi caso, contenente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche nonché l'interesse pubblico che non sia solo rappresentato dalla asettica circostanza dell'obbligo dell'ente di intervenire.

Nel caso di specie tutto ciò manca.

A conferma della bontà della censura mossa milita proprio la giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. T.A.R. Campania IV Sez., Sent.n.101/01), chiarendo pacificamente che *“è posto a carico dell'Amministrazione l'obbligo di muovere ... contestazioni ad oggetto puntuale sia per quanto concerne l'esatta specificazione delle realizzazioni ritenute abusive, sia per quanto concerne il loro assoggettamento ad un determinato regime sanzionatorio che è diversamente previsto per le opere eseguite in assenza di concessione edilizia ovvero per le opere soggette ad un regime meramente autorizzatorio”* (Cfr. anche TAR Lazio, II ter,11/2/03 n. 919).

Tra l'altro il Regolamento Edilizio del Comune di Trentola Ducenta all' art. 35 prevede che *“I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione o uffici, se l' altezza media utile è di m 2,80 e l' altezza minima non inferiore a mt. 2.30, e se l' isolamento delle coperture è realizzato con camere d' aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti”* per cui un adeguamento del piano a



quanto intimato dall'amministrazione renderebbe inutilizzabile la proprietà per la ricorrente che possiede solo quella porzione dell'edificio.

Quanto poi all'interesse pubblico, laddove l'amministrazione eserciti il potere sanzionatorio su opere edilizie risalenti nel tempo, non può limitarsi asetticamente a riferire il presunto carattere abusivo dell'opera ma deve necessariamente indicare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano la rimozione.

Ed invero come chiarito dalla giurisprudenza anche se normalmente nei provvedimenti vincolati non è necessaria, la mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie in difformità rispetto alla concessione edilizia, nei casi in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa e il lungo tempo trascorso assegnano natura discrezionale all'esercizio del potere repressivo (cfr. per tutte T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 20 gennaio 2009, n.53).

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 33 e 34 DEL D.P.R. 06.06.2001, N. 380 - ECCESSO DI POTERE - OMESSA ISTRUTTORIA - CARENZA ASSOLUTA DI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE -

L'ordinanza impugnata appare vieppiù illegittima in quanto è stato omissivo di considerare in fase istruttoria che il ventaglio delle sanzioni possibili da adottare in presenza di opere eseguite *sine titulo* ovvero in difformità dallo stesso è ben più ampio, giusta gli artt. 33 e 34 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001. Ne consegue che, essendo rinvenibile in capo all'Amministrazione procedente una discrezionalità nella individuazione delle misure repressive da emanare, ne deriva una insopprimibile esigenza di motivazione in ordine alla scelta operata, evidenziando le ragioni per le quali non si è ritenuto di disporre diversamente, pur avendone la possibilità.



Ed infatti sia utile ricordare che i prefati artt. 33 e 34 prevedono che per le ristrutturazioni edilizie relative ad immobili regolarmente assentiti, per le opere eseguite senza autorizzazione, ovvero per quelle realizzate in difformità dal titolo concessorio, la P.A. può ingiungere all'autore delle medesime il pagamento di una sanzione pecuniaria in luogo dell'abbattimento, diversamente graduandola a seconda dei casi concreti.


Ciò rappresenta inoltre l'unica sanzione ammissibile allorché la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, così come sancito dal 2° comma dell'art. 34, sicché risulta evidente come l'Amministrazione abbia omesso di motivare in ordine alle ragioni che l'hanno condotta ad escludere *ab initio* l'applicabilità di sanzioni alternative, determinando così la illegittimità del provvedimento emesso (cfr. sul punto Cons. Stato, VI Sez., n. 1055 del 28.02.2000).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER INCOMPETENZA.

Ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati deriva dalla circostanza che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato da organo incompetente nell'esercizio della funzione.

Ed infatti sia utile in questa sede evidenziare il percorso evolutivo della legislazione dettata in materia di vigilanza in campo edilizio ed irrogazione delle relative sanzioni, che prende le mosse, com'è noto, dal dettato dell'art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 1990. Tale disposizione è stata rivisitata nel corso degli anni, anche di recente, ed ha subito più modificazioni nel testo sia ad opera della Legge n. 127 del 1997, art. 6, che in virtù delle integrazioni promananti, da ultimo, dalla Legge 16 giugno 1998 n. 191, art. 2, a norma del quale spettano ai dirigenti i provvedimenti di che trattasi.

Al riguardo va osservato, tuttavia, che la disposizione in esame nelle proposizioni iniziali, prescrive anche che i poteri in essa elencati sono attribuiti ai dirigenti "secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente".



Come ritenuto dal Consiglio di Stato già in sede consultiva (cfr. Sez.II, n. 535 del 28.04.1999) la lettera della norma induce alla convinzione che lo spostamento delle competenze non possa essere ritenuto automatico, ma resti subordinato alla previa approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari atte a determinare le modalità per l'espletamento delle funzioni demandate ai dirigenti. Il precedente comma 2, del resto, espressamente prescrive l'obbligo di uniformare la normativa interna al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione spettanti ai dirigenti.

Ne consegue che lo spostamento di funzioni si conforma ad una norma vincolante ma di carattere programmatico, destinata ad essere recepita dall'ordinamento di ciascun ente.

La tesi trova ulteriore conferma nell'art. 27 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993, nel testo successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 80/98, atteso che le regioni, nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare, adeguano "ai principi di cui all'art. 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità".

Mentre dunque nell'Amministrazione statale il passaggio delle competenze gestionali in capo ai dirigenti può ritenersi avvenuto *ope legis*, "per le regioni e gli enti locali l'operatività del nuovo riparto di attribuzioni resta subordinata alla emanazione di atti organizzativi e normativi di livello sub primario", così come affermato proprio in tema di emanazione di provvedimenti sanzionatori, in materia di vigilanza edilizia dal Consiglio di Stato anche in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 3717 del 23.06.2003, di riforma T.A.R. Campania, Napoli, IV Sez., n. 3730 dell'08.08.2001).

Nella fattispecie in esame, dunque, in carenza degli adeguamenti statutarie e regolamentari imposti dalla normativa primaria di settore, non può validamente ritenersi radicata la competenza all'esercizio della funzione in capo al Responsabile



dell'area Tecnica, ma, stante appunto l'assenza della disciplina regolamentare di attuazione, la competenza all'adozione dei provvedimenti impugnati deve allo stato ritenersi ancora appartenente al Sindaco.

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.380 -
ECESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI -**

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il provvedimento impugnato, nel merito, è privo di presupposti visto che il Regolamento Edilizio prevede la possibilità di realizzare piani sottotetto adibiti ad abitazione o uffici.

Tale elemento renderebbe quanto meno eccessiva la misura dell'abbattimento dell'opera visto il configurarsi di una difformità a cui potrebbe porsi rimedi con una misura dal contenuto meno invasivo.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Michele Romaniello



RELATA DI NOTIFICA
ai sensi della legge 21/01/1994, n.53

Io sottoscritto Avv. Michele Romaniello, con studio in Aversa (CE) in Via Gianbattista Vico n. 7, nella qualità di procuratore del sig.ra Maiolica Carmen come in epigrafe, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) del 1.10.04, ho notificato il ricorso che precede, per conto della stessa annotato al n.343 del mio Registro Cronologico e vidimato dall'Ufficio Postale di Santa Maria Capua Vetere (CE) a:

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale sita in Piazza Marconi 1, Trentola Ducenta (CE), ivi trasmettendone copia conforme a mezzo di plico raccomandato a/r n. 76397182013-2 come risultante dalla ricevuta postale.

Avv. Michele Romaniello



Per vidimazione
Ufficio Postale di



Comune di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Ufficio Tecnico

Ingiunzione n. 65 del 28 NOV. 2012

per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali.

Il Responsabile Area Tecnica

Visto

- la relazione prot. 769/U.T.C. del 09/10/2012 redatta da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale si è accertato che il sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 e residente in Trentola Ducenta alla via Messico, 3 nella qualità di Amministratore della Soc. PROGECO, ha realizzato in via Santa Monica opere abusive in difformità dal Permesso a Costruire n. 137/2004 e Permesso a Costruire in Sanatoria n. 80/2005 consistenti in : mancata osservanza di quanto contenuto nel Permesso a Costruire in Sanatoria n. 80/2005 relativamente alla riduzione di circa 14,70 mq. di superficie coperta relativamente al piani 1° - 2° - 3° per mc. 132,30 e la riduzione delle altezze del piano mansarda da H di colmo 3,40 ad H di colmo 2,45 mediante posizionamento di sfere coibentanti che innalzava l'ultimo solaio di 0,90 ml per mc. 588 e mq. 14,70;
- gli strumenti urbanistici vigenti in questo comune;
- la legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 31 e s.m.i.;

INGIUNGE

- Al sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 ed ivi residente alla via Messico, 3 nella qualità di Amministratore della Soc. PROGECO di demolire entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le opere realizzate in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali provvedendo, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi con l'avvertimento che :
 - a) non provvedendo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi ovvero alla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria, " il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a

quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'opera acquisita non può essere superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita".

- b) L'accertamento dell'inottemperanza all'Ingiunzione a demolire, nel termine di 90 (novanta) giorni, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per le trascrizioni nei registri immobiliari;
- c) Decorso infruttuosamente il termine fissato per la demolizione e non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente punto a) " Permesso di Costruire in Sanatoria " la presente Ingiunzione sarà eseguita a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
- d) Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi di legge, innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

DISPONE

che la presente Ingiunzione venga immediatamente notificata al sig. Marino Raffaele nato ad Aversa il 27/10/1971 e residente in Trentola Ducenta alla via Messico, 3 e che copia venga trasmessa al comando Polizia Municipale e Comando Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta che sono incaricati dell'osservanza.

Trentola Ducenta li 28 NOV. 2012



Responsabile Area Tecnica
(Arch. Mottola Maria Carmen)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Trentola Ducenta

DICHIARA

di aver notificato in data: 28/11/2012 mediante consegna di copia dello stesso a mani di

Giuliana Pecorelli

IL MESSO NOTIFICATORE
Nicola ERAMO



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 16 del 31-1-2013

ad oggetto: **Comune di Trentola Ducenta C/ Maiolica Carmen. Costituzione in giudizio.**

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Sindaco
Michele Griffio



Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso

Albo Pretorio N. 166

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 01-02-2013 Prot. N. 1342

Li 01-02-2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 01-02-2013



Il Responsabile
Dott. ssa Noemi Spagna Musso